



FONDAZIONE PATTO CON IL MARE PER LA TERRA ETS

REGOLAMENTO GENERALE

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16/07/2025)

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

- 1.1 Il presente Regolamento Generale disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le attività della Fondazione Patto con il Mare per la Terra - ETS (di seguito "Fondazione"), in conformità allo Statuto e alle normative vigenti, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
- 1.2 La Fondazione opera per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la transizione ecologica e la sostenibilità del mare attraverso progetti, studi e attività di sensibilizzazione.

Articolo 2 - Organi della Fondazione

2.1 Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Assemblea dei Soci
- Presidente
- Presidente Onorario
- Direttore Generale
- Organo di Controllo
- Consiglio Scientifico

2.2 Le funzioni e i poteri di ciascun organo sono definiti nello Statuto della Fondazione.

2.3 Il presente Regolamento dettaglia le modalità operative di ciascun organo per garantire un efficace funzionamento della Fondazione.

Articolo 3 - Il Consiglio di Amministrazione

3.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri compreso tra 3 e 5, secondo quanto previsto dallo Statuto.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con almeno 5 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta (email o PEC). L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri con qualunque mezzo scritto, compresa l'email. In caso di urgenza è sufficiente il preavviso di un solo giorno.

3.4 Con riferimento a quanto disposto dal precedente articolo 3.3 in merito all'avviso di convocazione e all'indicazione degli argomenti da trattare, in casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione con ogni mezzo ritenuto idoneo a informare gli interessati. Il Presidente, in sede di riunione, può sottoporre alla discussione ulteriori

punti, non previsti nell'ordine del giorno, unicamente qualora siano presenti alla riunione - in presenza o videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza – tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

3.6 Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. La Fondazione adotta tutti gli strumenti tecnici e telematici idonei a mettere a disposizione dei componenti il materiale a supporto della discussione dei temi all'ordine del giorno. Ai componenti, inoltre, deve essere garantita la visione degli atti, lo scambio dei documenti e il diritto di voto. Il Presidente della riunione può disporre che ai componenti dell'organo sia condivisa la bozza di delibera, sulla quale chiedere l'espressione del voto da parte dei Consiglieri. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati nel presente articolo può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza mediante l'uso di posta elettronica o mediante altri strumenti di condivisione. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta in videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano, nominativamente oppure, quando richiesto dal Presidente della riunione, via email.

3.7 Il verbale della riunione è redatto da un Segretario nominato dal Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e deve riportare ordine del giorno, sintesi delle discussioni, delibere e votazioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3.8 Copia del verbale è conservata negli archivi della Fondazione ed è consultabile dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - L'Assemblea dei Soci

4.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA. In caso di sua assenza, la presidenza spetta al Consigliere più anziano.

4.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la verbalizzazione delle decisioni.

4.3 La convocazione dell'Assemblea è trasmessa con almeno 10 giorni di preavviso secondo le medesime disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 2.3 del presente Regolamento.

4.4 L'Assemblea può essere convocata in videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza, secondo le medesime disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 2.6 del presente Regolamento.

- 4.5 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza del Socio Fondatore e di almeno un terzo dei Soci Aderenti.
- 4.6 In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del Socio Fondatore e qualunque sia il numero di Soci Aderenti presenti.
- 4.7 Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci.
- 4.8 Il diritto di voto spetta al Socio Fondatore e ai Soci Aderenti.
- 4.9 È ammessa la partecipazione tramite delega: ciascun Socio Aderente può delegare un altro Socio Aderente, con il limite di 5 deleghe per Socio. Non è ammessa la delega a favore dei Consiglieri.
- 4.10 I verbali delle Assemblee sono sottoscritti e conservati negli archivi della Fondazione e sono consultabili dai Soci.

Articolo 5 - Il Presidente

- 5.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i componenti del Consiglio stesso nominati dal Socio fondatore.
- 5.2 Le competenze attribuite al Presidente sono stabilite dallo Statuto.

Articolo 6 - Il Presidente onorario

- 6.1 Il Presidente onorario della Fondazione è il Presidente del Socio Fondatore.
- 6.2 Il Presidente onorario è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui partecipa con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Articolo 7 - Il Direttore Generale

- 7.1 Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, resta in carica tre anni e il suo mandato termina con quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo rinnovo.
- 7.2 Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 8 – Organo di controllo

- 8.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Socio Fondatore tra persone iscritte al Registro dei Revisori legali dei conti e può essere composto da uno a tre membri.
- 8.2 L'Organo di Controllo rimane in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla nomina e può essere rinominato.

- 8.3 Ai membri dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso definito dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto previsto dalla legge e si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
- 8.4 Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un revisore o una società di revisione legale dei conti, a cui si applica la disciplina del suddetto articolo, oppure affida la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo qualora ne abbia i requisiti.

Articolo 9 - Il Consiglio Scientifico

- 9.1 Il Consiglio Scientifico è composto da esperti di altissima qualificazione nei settori di interesse della Fondazione.
- 9.2 Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel numero massimo di 20 componenti ed è coordinato dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.
- 9.3 Il Consiglio Scientifico resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere rinnovato.
- 9.4 Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno. In merito all'invio dell'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, si applicano le medesime disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione, di cui agli artt. 2.3 e 2.4 del presente Regolamento.
- 9.5 Il Consiglio Scientifico può essere convocato in videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza, secondo le medesime disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione all'art. 2.6 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Modifiche al Regolamento

- 10.1 Il presente Regolamento Generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è pubblicato sul sito della Fondazione.
- 10.2 Qualsiasi modifica al Regolamento deve essere comunicata ai Soci almeno 15 giorni prima della data della votazione che ne delibererà l'approvazione.

Articolo 11 – Volontari e lavoratori

- 11.1 La Fondazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, iscritti in un apposito registro.
- 11.2 L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita.
- 11.3 La Fondazione può altresì avvalersi di lavoratori retribuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Trasparenza, doveri e conflitti di interesse

- 12.1 La Fondazione garantisce la massima trasparenza della propria attività mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci, dei regolamenti e di ogni altra informazione richiesta dalle normative vigenti.
- 12.2 I membri degli organi della Fondazione esercitano le loro funzioni con diligenza e lealtà, astenendosi in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2475-ter c.c. e dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017 e seguendo il Codice Etico approvato dalla Fondazione stessa.
- 12.3 Il Presidente, o chi presiede la riunione, vigila sulla corretta gestione delle situazioni di conflitto.

Articolo 13 - Norme di Rinvio

- 13.1 Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti.
